

**AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA  
TERNI**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : “  
RADIONUCLIDI ” OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**AVVERTENZA**

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le Ditte a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara e di prenderne visione.

*La documentazione di gara, disponibile sul sito Internet [www.aospterni.it](http://www.aospterni.it) è costituita da:*

- BANDO DI GARA
- DISCIPLINARE DI GARA
- MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
- CAPITOLATO SPECIALE
- All.A –ELENCO PRODOTTI

QUESTA AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER MANCATA ACQUISIZIONE DA PARTE DELLE DITTE CONCORRENTI, DI TUTTO O PARTE DEI SUCCITATI DOCUMENTI, NELLE FORME PREVISTE DAL BANDO INTEGRALE DI GARA.

## **SOMMARIO**

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2- IMPORTO DELL'APPALTO
- ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI
- ART. 5 - SCHEDE TECNICHE
- ART. 6 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
- ART. 7 - REVISIONE PREZZI
- ART. 8 - MODALITA' DI CONSEGNA
- ART. 9 - CONTROLLI SUI PRODOTTI
- ART. 10 - AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI
- ART. 11- GESTIONE DEI CONTRATTI
- ART. 12- INADEMPIMENTI E PENALITA'
- ART. 13 - GARANZIA PER EVIZIONE
- ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 15 - RECESSO
- ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 18 - CONTROVERSIE
- ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
- ART. 20 - NORME DI RINVIO

### **Allegati :**

*A elenco prodotti*

## **ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di : “ *RADIONUCLIDI* “ occorrente all'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni.

L'appalto viene suddiviso in 38 lotti, specificati *nell'allegato elenco A*.

Le ditte concorrenti alla procedura possono presentare offerta per uno o più lotti di gara.

## **ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo annuo presunto totale dell'appalto è pari ad € . **187.700,00** oltre IVA.

I quantitativi riportati nell'allegato elenco A, riferiti ad un periodo di 12 mesi, debbono intendersi presunti.

## **ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata TRIENNALE, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

E' fatta salva la possibilità di recedere anticipatamente qualora, nel corso dell'appalto la Consip S.p.a. attivi una convenzione avente analogo oggetto a condizioni economiche più favorevoli o intervengano nuove disposizioni / aggiudicazioni regionali o intervengano disposizioni nazionali in merito alla gestione dei contratti di appalto.

Se, allo scadere del termine naturale del contratto, l'Azienda non ha ancora concluso l'iter necessario all'aggiudicazione del contratto per il periodo successivo, l'aggiudicatario è obbligato a garantire la prosecuzione della fornitura per un periodo massimo di mesi sei alle medesime condizioni contrattuali.

## **ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE - CONFEZIONAMENTO**

I prodotti offerti debbono avere le caratteristiche tecniche di seguito indicate:

1. Il Generatore, tutti i radiofarmaci, i kit freddi e i kit per il RIA devono essere in regola con la normativa Italiana di registrazione dei farmaci, in particolare dovranno rispondere rispettivamente ai requisiti previsti nella Farmacopea Ufficiale in vigore e relativi aggiornamenti, al DM n. 178/91, DM 13/12/91, D.lgs. n 230/95, D. lgs. 241/00, D.lgs 187/00 e D.lgs. n. 46/97 nonché ad ogni altra disposizione legislativa nazionale emanata nel periodo di validità del contratto. Il Generatore, i Radiofarmaci ed i kit freddi devono rispondere alla legislazione corrente ed ai requisiti di Qualità, Sicurezza ed Efficacia come definito legislativamente dalle Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare, I supplemento alla F.U. XI Ed. (Norme entrate in vigore il 30 giugno). I prodotti della seguente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio; in particolare dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla F.U. in vigore e relativi aggiornamenti, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito emanata nel periodo di validità del contratto.

Per motivi di radioprotezione si escluderanno a priori dalla valutazione, kit di dosaggi RIA confezionati con tracciante radioattivo contenuto nel tappo-serbatoio del flacone di ricostituzione.

I kit debbono fornire preferibilmente sieri di controllo interno.

Tutti i prodotti forniti dovranno essere dotati di etichetta sulla confezione e sul singolo prodotto, attestante l'indicazione dello stesso, la modalità di conservazione, la data di calibrazione, quella di scadenza e dovranno essere accompagnati dai relativi certificati di analisi e da una scheda tecnica dettagliata circa i

processi produttivi usati, i controlli sui prodotti finiti ed i risultati dei saggi chimici, fisici e biologici, firmata dal responsabile del servizio di controllo qualità.

La Ditta dovrà fornire indicazioni esaustive e chiare relative al confezionamento e al tipo di immagazzinamento.

I confezionamenti e le etichettature devono essere conformi alla vigente normativa.

Le ditte Aggiudicatrici dovranno impegnarsi ad accettare controlli di qualità dei prodotti forniti, sia in fase iniziale, a seguito della prima fornitura, che periodicamente a discrezione degli operatori dell'Azienda Ospedaliera.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, per i prodotti nei quali venga utilizzata l'albumina umana, che siano stati eseguiti i controlli sierologici per l'HIV e l'HCV.

Per tutti i farmaci iniettabili devono essere rispettate le norme previste relative a sterilità, apirogenicità, etc.

Si precisa che le ditte aggiudicatarie dei lotti 7,8,9,10,11,12 dovranno fornire ( nella quantità richiesta dall'U.O. di Medicina Nucleare – si prevede almeno un kit a semestre -) il materiale necessario ad effettuare i controlli di qualità sul kit di marcatura una volta ricostituito, previsti nel foglietto illustrativo del prodotto e secondo la norma BPN.

#### **ART. 5 – SCHEDE TECNICHE**

Le ditte concorrenti dovranno inviare, tante buste per quanti sono i lotti di partecipazione, chiuse e sigillate, contenenti, per ciascun lotto, le schede tecniche e quant'altro ritenuto necessario per la valutazione qualitativa.

#### **ART. 6 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE**

L'aggiudicazione della fornitura viene effettuata, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163 /2006 e s.m.i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri:

- prezzo 40/100
- qualità 60/100

Il punteggio relativo al prezzo verrà così attribuito:

al concorrente il cui prezzo totale del lotto, è il più basso tra quelli offerti, sarà attribuito il punteggio massimo di 40 punti.

Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale con la seguente formula:

$$\frac{40 \times \text{prezzo totale di ciascun lotto più basso}}{\text{prezzo totale di ciascun lotto offerto altro concorrente}}$$

Il punteggio relativo alla qualità, verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice, costituita con le modalità di cui all'art. 84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., tenendo conto dei seguenti parametri:

#### **LOTTE 1 e 2**

**Max 10 PUNTI:** Qualità della colonna di <sup>99</sup>Mo/<sup>99m</sup>Tc pertecnato in funzione della tipologia di colonna, alla purezza radionuclidica, radiochimica e chimica e alla presenza di contaminanti.

**Max 30 PUNTI:** Date di taratura e di consegna delle attività disponibili rispetto alle esigenze del Servizio

**Max: 10 PUNTI :** Adeguatezza del contenitore schermato contenente la sorgente nel trasporto ed ergonomia nella maneggevolezza dell'estrazione dell'eluato dalla colonna verificata con autodichiarazione e schede tecniche dell'offerente.

**Max: 10 PUNTI:** Possibilità di eluizione a volume variabile (10 punti)"

**LOTTE 3, 4, 5, 6,**

- Max: 20 PUNTI: Qualità delle caratteristiche tecniche con particolare riferimento alla purezza radiochimica, validità max di utilizzo, attività specifica;
- Max. 10 PUNTI: Entità di prearatura del prodotto rispetto alla data/ora di arrivo verificata con autodichiarazione della Ditta offerente
- Max. 15 PUNTI: Adeguatezza del contenitore schermato contenente la sorgente nel trasporto ed ergonomia nella maneggevolezza dell'estrazione del liquido/capsula, verificata con autodichiarazione e schede tecniche dell'offerente
- Max: 15 PUNTI: Service inteso come disponibilità nella consegna, indicando giorno e ora della fornitura, verificato con autodichiarazione dell'offerente

**LOTTE 7, 8, 9, 10, 11 e 12**

- Max 20 PUNTI: Qualità delle caratteristiche tecniche - verificata dalle schede tecniche presentate e dalla fornitura dei controlli di qualità cromatografici - con particolare riferimento : caratteristiche farmacodinamiche, validità del kit, stabilità in vitro dopo marcatura, tempo di incubazione;
- Max 10 PUNTI: Criticità nelle procedure di marcatura
- Max 10 PUNTI: Volumi di ricostituzione
- Max 20 PUNTI: Quantità di principio attivo / flacone

**LOTTE 13 e 14**

- Max 20 PUNTI: completezza della dotazione necessaria per eseguire il test (sviluppo, pinzette e provette);
- Max 20 PUNTI: Maneggevolezza di utilizzo, verificata sulla base delle istruzioni d'uso fornite dalla Ditta offerente
- Max 20 PUNTI: Livello di incertezza sulla accuratezza della calibrazione

**LOTTE 15, 16, 17 e 18**

- Max 30 PUNTI: Purezza radionuclidica, attività specifica, validità massima di utilizzo; verificata in base alle schede tecniche presentate dalle ditte offerenti
- Max 20 PUNTI: Livello di incertezza sulla accuratezza della calibrazione
- Max 10 PUNTI: Adeguatezza del contenitore schermato contenente la sorgente nel trasporto ed ergonomia nella maneggevolezza, verificata con autodichiarazione e schede tecniche dell'offerente

**LOTTE 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35**

- Max 10 PUNTI: Qualità riferita alle caratteristiche tecniche con particolare riferimento alla specificità, sensibilità ed attendibilità del prodotto;
- Max 10 PUNTI: Durata della marcatura con radionuclidi;
- Max 10 PUNTI: Ampiezza della curva e numero di standard;
- Max 20 PUNTI: Metodica di dosaggio ;
- Max 10 PUNTI: Durata della marcatura dal momento della consegna;

### LOTTE 36,37,38

MAX 40 PUNTI : rispondenza alle misure indicate in quanto i prodotti debbono essere compatibili con la Centrifuga-di marca Haereus- in dotazione al Reparto;

MAX 10 PUNTI: tenuta del serraggio del tappo ;

MAX 10 PUNTI: maneggevolezza nelle operazioni di chiusura e apertura del tappo.

**Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le ditte che non avranno raggiunto 31 punti nel giudizio qualitativo.**

#### **ART. 7 - REVISIONE PREZZI**

La revisione dei prezzi è regolamentata dalle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006.

#### **ART. 8 - MODALITA' DI CONSEGNA**

1) La consegna si intende franco destinazione e quindi, tutte le spese di imballo e qualsiasi altro eventuale onere accessorio, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

2) La Ditta aggiudicataria di più lotti di radiofarmaci, kit freddi e/o generatore, nel caso di consegna contemporanea di più prodotti, dovrà considerare un solo costo di trasporto. Ogni eventuale variazione, con trasporti aggiuntivi non determinati da esigenze dell'Azienda Ospedaliera, non potrà determinare costi di trasporto supplementari.

3)Le Ditte aggiudicatarie dovranno garantire le partecipazioni a programmi di controllo di qualità nazionali intra ed interlaboratori.

4) La Ditta dovrà fornire i prodotti marcati con le date di marcatura richieste al momento dell'ordine. Eventuali variazioni qualitative in corso di fornitura dovranno essere preventivamente segnalate per iscritto e potranno dar luogo a consegna solo previo parere favorevole del Direttore dell'U.O. di Medicina Nucleare.

In caso di contestazione, qualora si rilevi (a seguito di analisi interna del sanitario responsabile), che il prodotto risulti non conforme alle specifiche pattuite, la fornitura in esame sarà rifiutata ed il Fornitore sarà tenuto a ritirarla ed a sostituirla con altra accettabile senza arrecare pregiudizio alla routine lavorativa.

5)La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire lo stesso prodotto per tutta la durata della fornitura, salvo in caso di miglioramento dello stesso che, comunque dovrà essere valutato ed accettato dall'Azienda Ospedaliera. La Ditta aggiudicataria, nel caso di sospensione della commercializzazione ed alla non disponibilità del prodotto fornito, sarà tenuta al rimborso del maggior costo sostenuto dall'Azienda per procurarsi detto prodotto secondo le modalità decise dall'Azienda ospedaliera.L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, nel corso di validità del contratto di fornitura, di sospendere o stralciare quei prodotti che non risultassero più idonei in relazione a nuove procedure diagnostiche utilizzate, o che non siano più idonei a seguito di sostituzione, eliminazione o nuova acquisizione di apparecchiature ed attrezzature, o eventuali modifiche nell'organizzazione del lavoro del Servizio di Medicina Nucleare o qualora subentrassero nuovi Processi Organizzativi Aziendali. Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate entro il termine indicato nell'ordine, che verrà inviato via fax, per ovviare eventuali inconvenienti la Ditta aggiudicataria dovrà specificare il numero di fax a cui inviare gli ordini e il referente per ogni comunicazione del caso.

Le consegne devono essere effettuate nella quantità, nei luoghi e tempi di volta in volta indicati dall'Azienda Ospedaliera. La merce richiesta viaggia a rischio del mittente che dovrà, eventualmente, sostituire a proprie spese la merce che dovesse pervenire danneggiata.

Su ogni singolo imballo dovrà essere indicato il tipo di materiale, la quantità dello stesso, le misure ed il marchio di fabbrica. In mancanza delle indicazioni di cui sopra o se i prodotti non rispondono ai requisiti prescritti, l'Azienda Ospedaliera può respingerli, previa comunicazione telefonica o via fax, e apponendo in calce alla bolla opportuna annotazione circa le difformità riscontrate. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui sopra, il fornitore sarà tenuto a sostituire la merce respinta dall'Azienda Ospedaliera con altra merce idonea. In caso di inosservanza di detto obbligo di sostituzione, l'Azienda Ospedaliera potrà provvedere al reperimento sul mercato dei prodotti in oggetto, addebitando l'eventuale maggiore spesa al fornitore inadempiente. La merce contestata potrà essere restituita al fornitore anche dopo che la stessa sia

stata sottoposta ad esame (anche se questo possa condurre all'apertura della merce stessa), senza che il fornitore possa pretendere compensi di alcun titolo. Stretta osservanza dell'orario e del luogo di consegna, secondo quanto indicato nell'ordine dell'Azienda ospedaliera. La consegna effettuata al di fuori del punto di riferimento, non sarà liquidata da questa Azienda Ospedaliera. La firma apposta al momento della ricezione della merce non potrà esonerare la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potranno insorgere a seguito dell'esito sfavorevole dei controlli di qualità effettuati o all'atto dell'immissione del prodotto all'impiego. In caso di mancata/ritardata consegna o sostituzione dei prodotti, è fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda Ospedaliera di approvvigionarsi altrove della fornitura a totale spesa a carico del fornitore inadempiente, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei prodotti così acquistati, fatto salvo altresì, il risarcimento di tutti gli eventuali altri danni e spese, che per tali fatti possono derivare all'Azienda Ospedaliera.

La Ditta fornitrice dovrà garantire e documentare che durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti inviati (esempio catena del freddo). In mancanza di tali elementi, non si accetteranno reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta. L'indicazione della particolare temperatura deve essere riportata in modo evidente (es. pittogrammi adesivi su fondo colorato ecc.) oltre che sulla confezione primaria, anche sull'imballaggio e sul documento di trasporto o similare.

La Ditta fornitrice dovrà provvedere e vigilare affinché tutte le fasi del trasporto dei colli contenenti sostanze radioattive, siano eseguite da vettori autorizzati e nel rispetto della normativa.

La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della stessa anche se causate dal corriere.

## **ART. 9 - CONTROLLI SUI PRODOTTI**

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei dispositivi medici anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo. Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso i magazzini potranno essere restituite al fornitore, con a carico il saldo contabile.

## **ART. 10 – AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI**

Qualora, durante il periodo contrattuale, le ditte/o la ditta aggiudicataria pongano in commercio nuovi prodotti e proponga la fornitura di materiale analogo a quello oggetto di aggiudicazione, ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, sarà facoltà dell'Azienda Ospedaliera valutare ed accettare la sostituzione di tali prodotti con quelli aggiudicati, a parità di condizioni economiche e contrattuali. Qualora, in corso di vigenza del contratto, la ditta fornitrice dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, l'Azienda ha facoltà di sostituirli a quelli in uso a condizioni economiche immutate, di effettuare eventuale rinegoziazione migliorativa per l'Azienda medesima, sui corrispettivi in essere o di risolvere il contratto.

La ditta fornitrice è tenuta a dare comunicazione all'Azienda Ospedaliera degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando i listini costantemente aggiornati.

## **ART. 11 – STIPULAZIONE CONTRATTO**

La decorrenza dell'aggiudicazione è subordinata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

I contratti con le ditte aggiudicatarie saranno stipulati nelle forme previste dai rispettivi regolamenti, con oneri a carico delle Ditte aggiudicatarie.

E' fatto comunque salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che l'Azienda vorrà porre in essere a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richiesta di risarcimento o altro.

A norma dell'art.118 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. il soggetto affidatario del contratto è tenuto a seguire in proprio le forniture comprese nel contratto ed il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto disposto dall'art. 116 DEL d.Lgs 163/2006 e s.m.i., in merito a cessioni di azienda e ad atti di trasformazione, fusione e scissione.

Al momento della stipula del contratto le ditte aggiudicatarie dovranno comunicare alle Aziende le informazioni di cui alla Legge 136/2010.

#### **ART. 12 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

L'Azienda Ospedaliera ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste.

In caso di contestazione, l'Azienda Ospedaliera potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che l'Azienda Ospedaliera non riceva danno nella necessaria continuità degli approvvigionamenti.

In caso di ritardo o rifiuto nelle consegne dei dispositivi medici oggetto del contratto o nella sostituzione di quelli contestati, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitrice, l'Azienda potrà rivolgersi ad altra ditta, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità proporzionali all'inadempimento e variabili da un minimo di euro 200,00 (duecento) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila), fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell'esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato.

#### **ART. 13 – GARANZIA PER EVIZIONE**

La Ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c.. L'accettazione delle forniture da parte dell'Azienda Sanitaria non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti dei presidi, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito. In tali casi, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di applicare le disposizioni previste dal precedente articolo del presente Capitolato.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inadempimento del fornitore degli obblighi contrattuali, potrà inviare una lettera di diffida ad adempiere, mediante raccomandata a.r. o fax, indicando un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione; trascorso inutilmente tale termine il contratto stipulato con l'Azienda procedente sarà risolto di diritto.

Il contratto potrà essere risolto di diritto dall'Azienda nei seguenti casi:

- accertamento a carico della ditta aggiudicataria della sussistenza, sopravvenuta successivamente alla stipula del contratto, dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 38 del D.Lgs 163 e s.m.i. per la partecipazione alla gara e per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni;
- difformità dei beni oggetto della fornitura che risulti dall'evidenza o che emerge da controlli o consegna di prodotti viziati, dopo due formali contestazioni inviate dal competente ufficio Aziendale;
- ritardi nelle consegne, dopo due formali contestazioni inviate competente ufficio aziendale;
- cessione del contratto o subappalto, senza autorizzazione dell'Azienda, contravvenendo al divieto di cui all'art. 118 del D.lgs 163/2006 e s.m.i..

Il contratto viene risolto anche nel caso in cui la Ditta aggiudicataria effettui le transazioni senza avvalersi di Banche o delle Società Poste Italiane S.p.a..

In tali casi l'Azienda provvederà con atto motivato alla risoluzione contrattuale, quindi:

- Comunicherà al fornitore la risoluzione automatica del contratto a mezzo fax o lettera raccomandata A.R.;
- Incamererà il deposito cauzionale definitivo, ponendo a carico della ditta tutti i maggiori oneri derivanti dalla rescissione del contratto per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno correlato;
- Si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di intepellare progressivamente le ditte che hanno partecipato alla gara, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, per la prosecuzione della fornitura fino alla scadenza del contratto rescisso; in tal caso, l'affidamento della fornitura avverrà alle medesime condizioni economiche proposte nell'offerta di gara.

## **ART. 15 – RECESSO**

Le Aziende si riservano la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, previa comunicazione al fornitore, con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo raccomandata A.R.:

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei Servizi dell'Azienda Ospedaliera che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Il contratto sarà inoltre risolto qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.

In tali casi, il fornitore ha diritto al pagamento dell'Azienda delle forniture regolarmente effettuate, secondo i corrispettivi e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o in indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

## **ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

In materia di fatturazione e pagamento, questa Azienda, in ottemperanza alle direttive nazionali, ha stabilito quanto segue:

- a) il termine di pagamento delle fatture avverrà entro 90 giorni dalla data di ricezione delle stesse, attestata dal protocollo generale;
- b) il tasso di interesse moratorio, in caso di eventuale ritardato pagamento, è fissato con la maggiorazione di un punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista dall'art.5, comma 2 del D.Lgs 231/02;
- c) il creditore si impegna, a richiedere direttamente il pagamento degli interessi moratori, senza addebito di spese legali di recupero.

Si precisa inoltre che nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l'Azienda provvederà a richiedere per iscritto alla ditta la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti interrompere le prestazioni previste.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati, (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale.

Gli estremi identificati dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione e,

comunque, entro 7 giorni dall'avvio della fornitura. I bonifici riporteranno , tra gli altri, il codice CUP relativo alla gara.

#### **ART.17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per il periodo di validità del presente atto.

#### **ART. 18– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

#### **ART.19- CONTROVERSIE**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il foro di TERNI.

#### **ART. 20 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente capitolato, dalla lettera di invito , si fa rinvio al D.lgs 163/2006 e s.m.i , nonché alle vigenti disposizioni normative e regolamentari , oltre che al codice civile.

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Cinzia Angione

S.C. procedimenti ad evidenza pubblica  
Per forniture, servizi e lavori  
Dirigente  
Dott. Manlio Quaglia

**All. A : *elenco prodotti***